

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società**

Art. 2460 Modificazioni dell'atto costitutivo.

Le modificazioni dell'atto costitutivo [c.c. [2365](#), [2436](#)] devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni [c.c. [2368](#), [2369](#), [2376](#)], e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.